

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 2

venerdì, 29 gennaio 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

**SOMMARIO**

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**LEGGI REGIONALI  
LEGGI REGIONALI 25 gennaio 2016, n. 1

**Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano.** pag. 3

---

LEGGI REGIONALI  
LEGGI REGIONALI 25 gennaio 2016, n. 2

**Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.** " 8

---

LEGGI REGIONALI  
LEGGI REGIONALI 26 gennaio 2016, n. 3

**Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.** " 12

---

---

**SEZIONE III**

---

**REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI**

Regione Toscana - Collegio di Garanzia

**Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana. Modifiche.** " 17

---

---

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 1

#### Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

##### PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Municipi

Art. 8 - Contributi statali e regionali

Art. 9 - Disposizioni sui territori montani

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 11 - Entrata in vigore

##### ALLEGATO A

##### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano, presentata dai Comuni di Abetone e Cutigliano al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 22 settembre 2015, n. 58, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Abetone Cutigliano.

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Abetone Cutigliano tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 29 e 30 novembre 2015 con il seguente esito:

- Comune di Abetone: risposte affermative (SI) voti n. 113; risposte negative (NO) voti n. 198;

- Comune di Cutigliano: risposte affermative (SI) voti n. 641; risposte negative (NO) voti n. 58;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 754; totale risposte negative (NO) voti n. 256;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Abetone e di Cutigliano si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Abetone e di Cutigliano presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro;

4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Abetone Cutigliano è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Abetone Cutigliano;

7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l. 56/2014 e, in particolare:

a) la possibilità per i comuni che hanno dato avvio

al procedimento di fusione di definire, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Abetone Cutigliano, mediante fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano, in Provincia di Pistoia.

2. Il territorio del Comune di Abetone Cutigliano è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Abetone e di Cutigliano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

#### Art. 2

##### Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Abetone Cutigliano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Abetone Cutigliano.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

#### Art. 3

##### Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Abetone Cutigliano a seguito delle elezioni ammi-

nistrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

#### Art. 4

##### Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Abetone Cutigliano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 oppure, in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Abetone Cutigliano è situata presso la sede dell'estinto Comune di Cutigliano.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Abetone Cutigliano.

#### Art. 5

##### Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Abetone Cutigliano.

#### Art. 6

##### Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Abetone Cutigliano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

#### Art. 7

##### Municipi

1. Lo statuto del Comune di Abetone Cutigliano può

prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

#### Art. 8

##### Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Abetone Cutigliano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Abetone Cutigliano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Abetone Cutigliano è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dell'estinto Comune di Cutigliano.

#### Art. 9

##### Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Abetone Cutigliano si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Abetone e di Cutigliano, così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di Abetone Cutigliano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Abetone e di Cutigliano.

#### Art. 10

##### Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di Abetone Cutigliano delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Abetone Cutigliano è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio asso-

ciato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

2. Il Comune di Abetone Cutigliano continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Abetone Cutigliano. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Abetone Cutigliano.

4. Il consiglio del Comune di Abetone Cutigliano provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.

5. Il Comune di Abetone Cutigliano resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Abetone e di Cutigliano hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Abetone Cutigliano le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.

7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Abetone Cutigliano. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 28" dell'allegato A della l.r. 68/2011, il Comune di Abetone Cutigliano sostituisce gli estinti Comuni di Abetone e di Cutigliano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 11  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 25 gennaio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.01.2016.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 4 agosto 2015, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 12 agosto 2015, n. 16

**Proponente:**

**Assessore** Vittorio Bugli


**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 13 gennaio 2016

**Approvata** in data 19 gennaio 2016

**Divenuta** legge regionale 1/2016 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO



LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2

**Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2002

Art. 2 - Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

Art. 3 - Istruzione e formazione professionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

Art. 4 - Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002

Art. 5 - Formazione professionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 32/2002

Art. 6 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 32/2002

Art. 7 - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

Art. 8 - Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell'articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002

Art. 9 - Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 32/2002

Art. 10 - Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 32/2002

Art. 11 - Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002

Art. 12 - Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 32/2002

Art. 13 - Regolamento di esecuzione. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

Art. 14 - Norma finale

Art. 15 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e dell'articolo 9, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione regionale in materia di orientamento e formazione professionale per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono puntualmente modificati i singoli articoli della l.r. 32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione di programmazione di cui già era titolare, quella di attuazione e gestione degli interventi, che vengono ricondotti ad unità attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite le linee generali degli interventi da realizzare;

2. Al fine di colmare un vuoto normativo della l.r. 32/2002 e conferire organicità alla materia, vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento;

3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell'ambito di applicazione della l.r. 32/2002, la concertazione è estesa alla materia dell'educazione; conseguentemente viene modificata la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per consentire la partecipazione ai rappresentanti delle conferenze zonali;

4. Il parere della Prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge



## Art. 1

Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: "nonché il diritto" sono aggiunte le seguenti: "all'orientamento e".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocatione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati."

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 32/2002, la parola "pubblica" è sostituita dalla seguente: "statale".

4. La lettera i ter) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

"i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà;"

5. Dopo la lettera i ter) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

"i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter);"

## Art. 2

Sistema regionale di istruzione e formazione.

Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi formativi a supporto dell'inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l'adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all'articolo 32."

2. Il comma 2 dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l'unitarietà, la complementarietà e l'integrazione."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

"3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia."

## Art. 3

Istruzione e formazione professionale.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: "In applicazione della disciplina statale" sono sostituite dalle seguenti "Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53)".

3. Al comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: "la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere realizzati in via sperimentale percorsi formativi".

4. Il comma 8 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“8 bis. L’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico.”.

#### Art. 4

Istruzione e formazione tecnica superiore  
e poli tecnico-professionali.  
Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);”.

#### Art. 5

Formazione professionale.  
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002

1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all’articolo 13 bis, comma 3, garantisce:”.

2. Il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 è abrogato.

#### Art. 6

Modalità di attuazione dell’offerta di formazione  
professionale.  
Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002

1. Al comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 le parole: “o delle province” sono soppresse.

#### Art. 7

Modalità di attivazione e di svolgimento  
dei tirocini non curricolari.  
Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“d bis) gli istituti tecnici superiori (ITS);”.

#### Art. 8

Tirocini estivi di orientamento.  
Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1  
nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

#### “Art. 17 quinquies 1 Tirocini estivi di orientamento

1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l’impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).”.

#### Art. 9

Commissione regionale permanente tripartita.  
Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “determinazione delle politiche” sono inserite le seguenti: “dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e”.

2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “proposta in tema di” è inserita la seguente: “educazione,”.

#### Art. 10

Comitato di coordinamento istituzionale.  
Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “politiche attive del lavoro,” sono inserite le seguenti: “dell’educazione,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “sistema regionale” sono inserite le seguenti: “dell’educazione,”.

3. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo

le parole: “degli enti locali,” sono inserite le seguenti: “delle conferenze zonali, di cui all’articolo 6 ter,”.

#### Art. 11

Funzioni e compiti della Regione.  
Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale.”.

#### Art. 12

Funzioni e compiti delle Province.  
Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002

1. I commi 1, 5 e 7 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 sono abrogati.

#### Art. 13

Regolamento di esecuzione.  
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:

a) per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) per l’apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell’articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015;

c) per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall’articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015.”.

#### Art. 14

Norma finale

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

#### Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 25 gennaio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.01.2016

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 16 novembre 2015, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 23 novembre 2015, n. 35

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Cristina Grieco

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 15 gennaio 2016

**Approvata** in data 19 gennaio 2016

**Divenuta** legge regionale 4/2016 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

---



---

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2016, n. 3

**Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 20/2006

Art. 2 - Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2006

Art. 3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2006

Art. 4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2006

Art. 5 - Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2006

Art. 7 - Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2006

Art. 8 - Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 20/2006

Art. 9 - Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2006

Art. 10 - Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006

Art. 11 - Classificazione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 20/2006

Art. 12 - Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 20/2006

Art. 13 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 20/2006

Art. 14 - Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 20/2006

Art. 15 - Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2006

Art. 16 - Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 20/2006

Art. 17 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2006

Art. 18 - Norme finali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2006

Art. 19 - Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2006

Art. 20 - Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 20/2006

Art. 21 - Abrogazioni

Art. 22 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni,

della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l'autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all'adeguamento della l.r. 20/2006;

2. Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 6), della l.r. 22/2015, viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell'Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

3. Data la semplificazione dell'assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende più necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT;

4. È necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015, nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Oggetto della legge.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: "ha come oggetto la tutela delle acque" sono inserite le seguenti: "e dei corpi idrici".

#### Art. 2

Flussi informativi e programmi di controllo.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: "Flussi informativi e attività di controllo".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: "Le province" sono soppresse.

#### Art. 3

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)."

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 dopo le parole: "di acque reflue domestiche" sono inserite le seguenti: " , non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013,".

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

4. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole: "è di competenza della provincia." sono sostituite dalle seguenti: "è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.".

5. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo è trasmessa alla struttura regionale competente."

6. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia."

## Art. 4

Autorizzazione allo scarico di acque reflue  
in pubblica fognatura.  
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "adottato dal gestore del servizio idrico integrato" sono sostituite dalle seguenti: "approvato dall'AIT".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

"2 bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 69/2011, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico."

4. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: "L'AIT" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura regionale competente".

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2 bis."

## Art. 5

Scarico di acque di prima pioggia e di acque  
meteoriche dilavanti contaminate.  
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "dall'AIT, previo parere del gestore del servizio idrico integrato" sono sostituite dalle seguenti: ", nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato".

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura regionale competente".

3. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "Il comune, sentito il parere dell' ARPAT" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l'assenso del comune e sentito il parere dell' ARPAT".

4. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: "dall'ente competente per tipologia di ricettore" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura regionale competente".

## Art. 6

Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena.  
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "dalla provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura regionale competente".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "alla provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

4. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di cui all'articolo 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nelle autorizzazioni già rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualità previsti nelle medesime tabelle."

5. Il comma 5 bis dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"5 bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l'AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo."

6. Al comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 20/2006 la parola "provincia" è sostituita dalla seguente: "struttura regionale competente".

## Art. 7

Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione.  
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 20/2006 è so-

stituita dalla seguente: “Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933”.

2. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente della struttura regionale competente” e le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

#### Art. 8

Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca.  
Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “l’AIT, la struttura regionale competente”.

#### Art. 9

Regolamento regionale.  
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

“a) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al capo II;”.

#### Art. 10

Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale.  
Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “L’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente”.

3. Al comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

4. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “L’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo,” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente” e le parole “l’autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente”.

#### Art. 11

Classificazione.  
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2006

1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “Classificazione degli scaricatori di piena”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

#### Art. 12

Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura.  
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2006

1. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente”.

#### Art. 13

Acque dolci idonee alla vita dei pesci.  
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell’ARPAT, l’emanazione degli atti urgenti di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo.”.

#### Art. 14

Acque superficiali destinate alla potabilizzazione.  
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente”.

#### Art. 15

Limiti di emissione nei corpi recettori.  
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/2006

1. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.

2. Alle lettere a) e b) comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente”.

3. Al comma 9 dell'articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: "le province seguono" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente segue".

#### Art. 16

Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati.

Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 20/2006

1. Al comma 5 dell'articolo 21 bis della l.r. 20/2006 le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

#### Art. 17

Sanzioni.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2006

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

"4 bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00".

#### Art. 18

Norme finali.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 20/2006 le parole "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

#### Art. 19

Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: "all'amministrazione competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

2. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: "L'amministrazione competente" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente della struttura regionale competente".

3. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: "l'amministrazione competente" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente della struttura regionale competente".

#### Art. 20

Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni.

Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 20/2006

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:

#### "Art. 27 bis

Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni

1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data."

#### Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento):

- a) articolo 3 bis;
- b) commi 4 e 6 dell'articolo 5;
- c) commi 4 e 6 dell'articolo 10;
- d) comma 2 dell'articolo 13;
- e) comma 2 dell'articolo 22;
- f) comma 5 dell'articolo 27.

#### Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 gennaio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.01.2016.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 16 novembre 2015, n. 5

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 23 novembre 2015, n. 36



**Proponenti:****Presidente** Enrico Rossi**Assessore** Federica Fratoni**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 13 gennaio 2016**Approvata** in data 19 gennaio 2016**Divenuta** legge regionale 6/2016 (atti del Consiglio)**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

**SEZIONE III****REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI****Regione Toscana - Collegio di Garanzia****Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana. Modifiche.**

A seguito delle recenti modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), si rendono necessarie le seguenti modifiche al regolamento interno del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio:

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 2 del reg.int. del Collegio

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del reg.int. del Collegio le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi" e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "cinque".

**Art. 2**

Sostituzione dell'articolo 4 del reg. int. del Collegio

1. L'articolo 4 del reg.int. del Collegio è sostituito dal seguente:

"Articolo 4  
Cause di decadenza

1. I membri del Collegio decadono dalla carica per:
  - a. incompatibilità;
  - b. tre assenze consecutive non giustificate;
  - c. impedimento permanente;
  - d. dimissioni.

2. La giustificazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria prima della seduta del Collegio o, in caso di impossibilità, nei giorni immediatamente successivi, in forma scritta, per via telematica.

3. Il Presidente, conosciuta la notizia di cause di decadenza, convoca il Collegio per le decisioni conseguenti.

4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di decadenza di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

5. Il Collegio, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento delle cause di decadenza, applica la normativa prevista per i consiglieri regionali nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. E' altresì incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello.

7. Per l'accertamento dell'impedimento permanente collegato a uno stato di salute, il Collegio chiede al Consiglio regionale di provvedere all'acquisizione di un parere professionale in merito.

8. L'accertamento delle cause di decadenza è comunicato al Consiglio regionale ai fini della sostituzione del componente cessato che avverrà con la pubblicazione di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza.

9. Spetta inoltre al Collegio l'accertamento delle cause di conflitto di interesse secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

10. Il componente del Collegio che si trovi in un

singolo procedimento in conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento.

11. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione il componente che non abbia rispettato l'obbligo di astensione personale. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento, la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.”

Per effetto di quanto sopra, il testo del regolamento interno del Collegio di garanzia coordinato, con le modifiche approvate, risulta il seguente:

## **REGIONE TOSCANA - COLLEGIO DI GARANZIA**

### **Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana.**

#### TITOLO I

##### Organizzazione e funzionamento

#### Capo I

##### Organizzazione

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana e della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), disciplina il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.

2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti l'attuazione dello Statuto e a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.

3. Il Collegio svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

#### Articolo 2

##### Prima seduta del Collegio

1. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età, che la presiede.

2. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica trenta mesi e possono essere riconfermati, fermo restando il limite di cinque anni come membri del Collegio.

#### Articolo 3

##### Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente:

a. rappresenta il Collegio;

b. lo presiede, dirige la discussione e assicura il buon andamento dei lavori;

c. convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto dei termini previsti dalla legge per l'espressione delle deliberazioni del Collegio e scegliendo, tra più date eventualmente possibili, la data che consente il maggior numero di presenze, oltre a quella del relatore designato;

d. designa i relatori sugli atti all'esame del Collegio nonché per le fasi istruttorie degli adempimenti in materia di referendum. Nell'individuare i relatori si seguono i criteri della rotazione e della disponibilità;

e. sovrintende alle attività del Collegio;

f. tiene i rapporti con gli organi regionali e ne è responsabile;

g. esercita ogni altra facoltà, diritto o obbligo disciplinati dalle leggi regionali;

h. adotta le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del Collegio, dandone atto nella prima seduta utile;

i. comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dal Collegio;

j. cura la redazione della relazione annuale sull'attività del Collegio di cui all'articolo 16 della legge regionale 34/2008.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza di entrambi, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

#### Articolo 4

##### Cause di decadenza

1. I membri del Collegio decadono dalla carica per:

a. incompatibilità;

b. tre assenze consecutive non giustificate;

c. impedimento permanente;

d. dimissioni.

2. La giustificazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria prima della seduta del Collegio o, in caso di impossibilità, nei giorni immediatamente successivi, in forma scritta, per via telematica.

3. Il Presidente, conosciuta la notizia di cause di decadenza, convoca il Collegio per le decisioni conseguenti.

4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di decadenza di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

5. Il Collegio, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento delle cause di decadenza, applica la normativa prevista per i consiglieri regionali nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. E' altresì incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello.

7. Per l'accertamento dell'impedimento permanente collegato a uno stato di salute, il Collegio chiede al Consiglio regionale di provvedere all'acquisizione di un parere professionale in merito.

8. L'accertamento delle cause di decadenza è comunicato al Consiglio regionale ai fini della sostituzione del componente cessato che avverrà con la pubblicazione di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza.

9. Spetta inoltre al Collegio l'accertamento delle cause di conflitto di interesse secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

10. Il componente del Collegio che si trovi in un singolo procedimento in conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento.

11. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione il componente che non abbia rispettato l'obbligo di astensione personale. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento, la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.

## Capo II Funzionamento

### Articolo 5 Struttura di supporto e segretario del Collegio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,

sentito il Presidente del Collegio, assegna il personale della struttura di supporto, nonché i locali e ogni altro mezzo necessario per il funzionamento del Collegio, ivi compreso un sito Internet.

2. La struttura di supporto svolge ogni attività istruttoria richiesta dal Collegio.

3. Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte dal responsabile della struttura di supporto o dal funzionario da lui individuato.

4. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, è incaricato degli adempimenti attinenti al funzionamento del Collegio, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la tenuta del protocollo, la trasmissione delle decisioni, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni e l'aggiornamento del sito Internet.

5. Del funzionamento della struttura viene dato atto nella relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

### Articolo 6 Verbali

1. Il segretario redige il verbale delle sedute, riportando l'ordine del giorno, il nome dei partecipanti, la discussione, le decisioni e le deliberazioni.

2. Il verbale è approvato, di regola, alla prima seduta successiva a quella a cui si riferisce.

3. Ogni giudizio sulle fonti normative e sui conflitti di attribuzione, nonché ogni atto che incide sul procedimento relativo ai referendum è approvato e redatto in forma di deliberazione.

4. Nelle deliberazioni di cui al comma 3 viene indicato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza. In caso di deliberazione a maggioranza, non si indica l'espressione di voto dei singoli membri.

### Articolo 7 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è espresso in forma palese, salvo nei casi previsti dalla legge.

3. Le sedute non sono pubbliche.

### Articolo 8

#### Poteri in sede istruttoria

1. Il Collegio, ai fini della completezza istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessate.

2. Il Collegio ascolta, su loro richiesta, i soggetti richiedenti il giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative e sui conflitti di attribuzione.

3. In materia di referendum il Collegio procede all'audizione dei soggetti legittimati, ai sensi della normativa regionale.

### Articolo 9

#### Modalità per le comunicazioni

1. Le convocazioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Collegio, nonché tra il Collegio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, salvo specifici casi per i quali, motivatamente, il Collegio disponga in senso diverso.

2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

## TITOLO II

### Procedimenti

#### Capo I

#### Procedimento relativo al giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative

### Articolo 10

#### Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia sulla conformità statutaria di fonti normative, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta, in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro trenta giorni dalla richiesta protocollata, ovvero entro dieci giorni, ove trattisi di leggi o regolamenti per i quali sia stato previsto un tempo abbreviato per l'entrata in vigore.

### Articolo 11

#### Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio valuta preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta ed esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

### Articolo 12

#### Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.

2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 10, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.

3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

### Capo II

#### Procedimento relativo al giudizio sui conflitti di attribuzione

### Articolo 13

#### Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia su conflitti di attribuzione, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro venti giorni dalla richiesta protocollata.

### Articolo 14

#### Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

### Articolo 15

#### Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.

2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 13, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.

3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

### Capo III

#### Procedimento relativo alle pronunce in materia di referendum

### Articolo 16

#### Giudizi in materia di referendum sulla delibera statutaria, abrogativi e consultivi

1. Dopo che sono state esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum previsti dalla legge, il Collegio assume le deliberazioni relative alla pronuncia di regolarità e alla procedibilità dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Collegio assume inoltre le seguenti deliberazioni:

a. esprime giudizio motivato di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi e consultivi nel rispetto dei limiti e dei criteri, rispettivamente, previsti dallo Statuto e dalla legge. Nel formulare il giudizio, il Collegio dà conto dei documenti e delle relazioni presentate dai delegati dei promotori della richiesta referendaria secondo la procedura dettata dalla legge. In caso di non chiarezza ed omogeneità del quesito il Collegio, sentiti i delegati secondo la procedura prevista dalla legge, apporta le correzioni necessarie;

b. dispone, sentiti i delegati dei promotori del referendum con le modalità previste dalla legge, la concentrazione in un unico quesito delle richieste che presentano uniformità e analogia di materia;

c. stabilisce se la consultazione popolare debba avere luogo nell'ipotesi di abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum. Uguale giudizio è espresso nel caso che all'abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto del referendum segua altra disciplina che sostituisca o modifichi le disposizioni medesime. In caso di giudizio affermativo, specifica le disposizioni che debbono costituire oggetto del referendum e riformula il quesito. Il Collegio si pronuncia sentiti i delegati del comitato promotore secondo la procedura prevista dalla legge;

d. riformula il quesito del referendum consultivo qualora, prima della verifica di ammissibilità, sia stata ritirata la proposta di legge oggetto del referendum medesimo o siano stati abrogati o modificati gli atti oggetto delle proposte di cui all'art. 48 lett. a) della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.

3. Al fine di assumere le decisioni di cui al comma 2, il Presidente del Collegio nomina il relatore, incaricato altresì della redazione del giudizio. Il giudizio viene allegato alla deliberazione come parte integrante. La deliberazione viene trasmessa ai delegati dei promotori del referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale

4. Per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla legge, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo III bis  
Procedimento relativo  
alla funzione consultiva

#### Articolo 16 bis Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di parere, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per la formulazione del parere e la trasmissione di esso entro il termine eventualmente assegnato, decorrente dalla richiesta protocollata.

#### Articolo 16 ter Espressione del parere

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il parere, con le modalità di cui all'articolo 7.

#### Articolo 16 quater Redazione e trasmissione del parere

1. Il relatore redige tempestivamente il parere, dando atto del voto espresso dal Collegio, esponendo sinteticamente eventuali orientamenti diversi emersi nella discussione, senza indicare l'espressione di voto dei singoli membri.

2. Il parere viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 16 bis, al richiedente.

### TITOLO III Norma finale

#### Articolo 17 Approvazione e revisione del regolamento interno

1. Il regolamento interno è approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Salvo le modifiche imposte dalla legge e dai profili di raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale, il regolamento interno può essere modificato su proposta di almeno tre componenti del Collegio, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i soli profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Le modifiche sono approvate con le modalità di cui all'articolo 7.

4. Il regolamento interno e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631